

MANUALE

ROU 2025



Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità

SALUTE, DIGNITÀ E DIRITTI
RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO FUTURO, CON FIALS



#VOTAFIALS



Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità

INDICE

PREMESSA

- Messaggio del Segretario Generale Nazionale FIALS

1. COME PREPARARSI ALLE ELEZIONI

Calendario Elezioni	pag.3
Tempistiche e scadenze principali	pag.4
Creazione e organizzazione delle liste	pag.4
Procedura di presentazione delle liste.	pag.4
Individuazione dei candidati	pag.5
Raccogliere le firme per la presentazione della lista	pag.7

2. COMMISSIONE ELETTORALE

Composizione e nomina dei membri	pag. 8
Compiti e responsabilità della Commissione Elettorale	pag. 9

3. CAMPAGNA ELETTORALE E VOTO da pag.10

Strategie per la promozione delle liste FIALS	pag.10
Regolamento per le votazioni	pag.11
Modalità di svolgimento del voto	pag.13
Vigilanza e sicurezza durante le operazioni di voto	pag.13

4. LO SCRUTINIO E L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

Operazioni di scrutinio	pag.13
Criteri di validità delle schede elettorali	pag.14
Calcolo dei voti e assegnazione dei seggi	pag.15
Procedure in caso di parità o contestazioni	pag.15

6. MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE UTILE

Elenco e descrizione dei moduli	pag. 16
Fac-simile dei moduli principali.	da pag.17 a pag. 40
Circolari Aran.	da pag. 41
ACNQ RSU SANITA'	pag. 73
ACNQ RSU FUNZIONI LOCALI	pag. 77

Premessa

Carissimi,

la FIALS affronta questa tornata elettorale per il rinnovo delle RSU con determinazione e responsabilità, consapevole dell'importanza di garantire una rappresentanza forte, competente e vicina ai lavoratori. Il nostro sindacato si è sempre distinto per il suo impegno costante nella difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto sanità, mettendo al centro le loro esigenze reali e lottando per ottenere condizioni di lavoro più eque e dignitose.

Tuttavia, dobbiamo ancora una volta denunciare un fatto grave: il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità non è dipeso dalla nostra volontà, ma dalla scelta irresponsabile di CGIL FP, Nursing Up e UIL FPL di non sottoscrivere l'accordo. La FIALS aveva manifestato fin dall'inizio la sua disponibilità alla firma, riconoscendo gli avanzamenti ottenuti per il personale sanitario e la necessità di dare risposte concrete ai lavoratori. Purtroppo, il veto posto da queste sigle ha impedito la chiusura del contratto, lasciando migliaia di professionisti della sanità senza i giusti riconoscimenti economici e normativi.

Questa situazione dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale avere una rappresentanza sindacale forte e responsabile, capace di guardare agli interessi concreti dei lavoratori e non a mere logiche di potere o tatticismi politici. La FIALS continua la sua battaglia con coerenza e determinazione, sia ai tavoli di contrattazione sia nei luoghi di lavoro, per difendere le giuste rivendicazioni della categoria.

Le RSU rappresentano il cuore pulsante della nostra azione sindacale: sono loro a portare la voce dei lavoratori nelle aziende, a contrattare miglioramenti, a vigilare sulla corretta applicazione delle norme contrattuali. Per questo è essenziale che in ogni luogo di lavoro vi sia una forte presenza FIALS, con rappresentanti determinati e preparati.

Invito tutti voi a essere protagonisti di questo percorso, a candidarvi e a sostenere la FIALS con il voto e con l'impegno quotidiano. Solo un sindacato forte e compatto può fare la differenza.

Buon lavoro e un grande in bocca al lupo a tutti i nostri candidati!

Giuseppe Carbone

Segretario Generale Nazionale FIALS

CALENDARIO E TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

27 gennaio 2025 (Lunedì)	Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale.
28 gennaio 2025 (Martedì)	- Messa a disposizione dell'elenco generale alfabetico degli elettori da parte delle Amministrazioni e consegna della relativa copia alle organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. - Contestuale inizio della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali da parte delle organizzazioni.
6 febbraio 2025 (Giovedì)	Termine iniziale per la costituzione della Commissione elettorale.
14 marzo 2025 (Venerdì)	Termine per la presentazione delle liste elettorali.
17 marzo 2025 (Lunedì)	Termine finale per la costituzione della Commissione elettorale.
3 aprile 2025 (Giovedì)	Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione.
14-15-16 aprile 2025	(Lunedì, Martedì, Mercoledì): Votazioni.
17 aprile 2025 (Giovedì)	Scrutinio (dalla chiusura delle operazioni elettorali fino alle ore 14:00).
17-24 aprile 2025	(da Giovedì a Giovedì): Affissione risultati elettorali da parte della Commissione.
28 aprile - 6 maggio 2025	(da Lunedì a Martedì): Invio del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. tramite l'apposita piattaforma sul sito dell'Agenzia, da parte delle Amministrazioni.

Tutte le strutture FIALS, sono impegnate nelle elezioni delle RSU del Comparto Sanità e Funzioni Locali, con l'obiettivo di presentare liste FIALS in tutti i posti di lavoro in cui siamo presenti, nonché di ampliare la nostra rappresentanza con la presentazione di liste anche nei luoghi dove attualmente non vi sono iscritti FIALS.

Nota: L'Elenco della Modulistica indicata di seguito è stato riportato in calce al presente Manuale operativo e i singoli moduli saranno allegati al presente testo. In ogni caso, tutto il materiale utile per le elezioni Rsu sarà reperibile nella Sezione "RSU 2025" del nostro sito <https://www.fials.it>

La denominazione corretta da utilizzare nelle nostre liste è:

FIALS

Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla denominazione per evitare contestazioni, annullamenti o la mancata attribuzione dei voti alla FIALS. Per questo motivo, devono essere utilizzati esclusivamente i moduli presenti sul sito e indicati nelle pagine seguenti.

L'unico logo da utilizzare è quello ufficiale, disponibile sul sito <https://www.fials.it/storage/logo-lista-fials-rsu-2025-1734516738kGStQ.pdf> Il logo deve essere consegnato alla Commissione Elettorale (in formato cartaceo o digitale, secondo quanto concordato con la Commissione).

È fondamentale richiedere immediatamente all'Amministrazione:

- l'elenco generale alfabetico degli elettori,
- l'elenco dei candidabili,
- gli eventuali indirizzi email istituzionali direttamente afferenti a ciascun elettore, ai sensi dell'ACNQ del 12 aprile 2022, art. 16, comma 3, lettera e) (Mod. 002 – Richiesta elettori).

L'Amministrazione metterà questi elenchi a disposizione delle OO.SS. che ne faranno richiesta a partire dal 28 gennaio 2025.

Cosa fare subito ed entro il 14 marzo, ultimo giorno utile per la presentazione delle liste:

1. Individuazione dei candidati:

- Identificare i candidati e raccogliere le loro firme di accettazione della candidatura (Mod.006 - Accettazione candidatura), allegando copia di un documento di identità valido.
- Compilare la lista dei candidati (Mod.009 - Lista candidati), includendo cognome, nome e firma di ciascun candidato.
- Conservare il numero di cellulare e l'email di tutti i candidati per eventuali comunicazioni.

2. Raccolta firme per la presentazione della lista:

- Raccogliere le firme necessarie per la presentazione della lista (Mod.005 - Sottoscrittori lista).

3. Presentazione delle liste dal 28 gennaio:

Le liste devono essere presentate alla Commissione Elettorale (o all'Amministrazione, se la Commissione non è ancora insediata) utilizzando il Modulo Mod.008, corredato dai seguenti documenti:

- Mod.006: Accettazione candidatura e copia dei documenti di identità dei candidati.
- Mod.005: Sottoscrittori lista.
- Mod.007: Delega per la presentazione della lista (solo se il presentatore è un dipendente e non un dirigente sindacale).
- Mod.009: Lista dei candidati.
- Logo ufficiale FIALS.

Nota: Il Modulo 008 deve essere presentato obbligatoriamente insieme a tutti i seguenti moduli: Mod.005 – Mod. 006 – Mod. 007 - Mod. 009

4. Presentazione telematica:

- In caso di invio telematico, la lista (Modulo 008 + Mod. 5, 6, 7 e 9 + copia dei documenti di identità) deve essere inviata via PEC all'indirizzo PEC dell'Amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o alla gestione del personale.

- o La lista dovrà essere firmata digitalmente dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato. In caso di firma digitale, non è necessaria l'autenticazione (Circolare Aran 1/2025 Paragrafo 6 - Presentazione delle liste - pag. 8). - **allegata in coda a questo manuale**

Considerazioni per l'individuazione dei candidati:

È fondamentale coinvolgere non solo gli iscritti e le iscritte FIALS, ma anche quei lavoratori non iscritti che desiderano candidarsi con la FIALS.

Bisogna sollecitare la loro partecipazione, garantendo loro piena disponibilità alla candidatura, e cercare di raggiungere il massimo numero di candidati possibile in ogni lista.

FORMULA - Numero Massimo dei candidati:

$$N-MAX = N-COMP + 1/3 N-COMP$$

Esempio:

Supponiamo che il numero dei componenti della RSU (N-COMP) sia 12.

1. Calcoliamo il terzo di N-COMP:

$$1/3 \text{ di } 12 = 4$$

2. Sommiamo questo valore a N-COMP:

$$N-MAX = 12 + 4 = 16$$

Risultato:

Il numero massimo di candidati (N-MAX) che si possono presentare è 16.

Il numero di componenti da eleggere è fissato dall' ACNQ 12 aprile 2022, art. 4. - **allegato in coda a questo manuale**

Nei comparti Sanità e Funzioni Locali dove sono stati sottoscritti accordi integrativi, rispettivamente il 26 Settembre 2024 e il 6 Maggio 2024, il numero dei componenti da eleggere è quello riportato nella seguente tabella:

N. Dipendenti	N. Componenti RSU – Sanità & Enti locali
da 1 a 15	1
da 16 a 50	3
da 51 a 100	5
da 101 a 150	7
da 151 a 200	9
da 201 a 500	12
da 501 a 800	15
da 801 a 1100	18
da 1101 a 1400	21

da 1401 a 1700	24
da 1701 a 2000	27
da 2001 a 2300	30
da 2301 a 2600	33
da 2601 a 2900	36
da 2901 a 3000	39
da 3001 a 3500	42
da 3501 a 4000	45
*Aggiungere 3 componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni	

Non possono candidarsi:

- i presentatori di lista
- i membri della Commissione elettorale
- gli scrutatori, come previsto dall'art. 23 comma 1 dell'ACNQ del 12 aprile 2022
- ***allegato in coda a questo manuale***

Possono candidarsi:

- tutti i lavoratori e le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale
- i lavoratori e le lavoratrici con contratto a tempo determinato della durata complessiva di almeno 12 mesi, purché tale contratto non termini prima del 31 dicembre 2025
- nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), i/ le dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato, purché abbiano un incarico annuale valido fino al termine dell'anno scolastico/accademico o delle attività didattiche. Per il personale in servizio su più istituzioni, l'elettorato passivo si esercita nella sede di titolarità.
- i dipendenti comandati, fuori ruolo o assegnati temporaneamente presso altre Amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica della stessa Amministrazione, nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU) possono candidarsi presso l'Amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che:
 - ✓ l'assegnazione temporanea, il comando o il fuori ruolo abbiano una durata di almeno 12 mesi e non si concludano prima del 31 dicembre 2025, oppure che l'incarico sia valido fino al termine dell'anno scolastico/accademico o delle attività didattiche.
 - ✓ laddove tali condizioni non siano rispettate, tali dipendenti possono candidarsi nella loro Amministrazione o sede di provenienza.
- i dipendenti in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno presso l'Amministrazione/sede di appartenenza.

In ogni caso, i dipendenti candidabili devono risultare in servizio alla data del 27 gennaio 2025.

Nota Bene: A partire dal 28 gennaio 2025, l'Amministrazione deve fornire, su richiesta delle organizzazioni sindacali, gli elenchi alfabetici del personale avente diritto al voto, dei lavoratori e lavoratrici candidabili, oltre agli eventuali indirizzi e-mail istituzionali.

Firme dei sottoscrittori:

Le firme devono rispettare i seguenti criteri:

- nelle Amministrazioni con un massimo di 2000 dipendenti, devono essere raccolte almeno firme pari al 2% del totale dei dipendenti;
- nelle Amministrazioni con oltre 2000 dipendenti, sono necessarie 40 firme più l'1% del numero di dipendenti che eccede i 2000, fino a un massimo di 200 firme complessive.

È importante raccogliere il maggior numero di firme possibile, invitando i lavoratori a non firmare per altre liste, in quanto ogni lavoratore può sottoscrivere una sola lista. La sottoscrizione multipla comporta la nullità delle firme.

L'accezione di "Amministrazione" si riferisce al collegio elettorale.

COMMISSIONE ELETTORALE

A partire dal **6 febbraio** ed entro il termine massimo del **17 marzo 2025**, sarà necessario nominare un membro della Commissione Elettorale utilizzando il **Mod.004** - Nomina membro Commissione Elettorale. Si consiglia di individuare tale figura il prima possibile.

Il componente FIALS che farà parte della Commissione Elettorale dovrà essere un nostro delegato o un iscritto che **non potrà candidarsi**. Egli dovrà sottoscrivere una dichiarazione di accettazione e rinuncia alla candidatura, utilizzando il **Mod. 003**.

La nomina deve essere inviata all'amministrazione, che designerà un dirigente o funzionario responsabile per le fasi pre-elettorali.

Scelta del membro della Commissione Elettorale

Occorre porre particolare attenzione nella scelta del membro per via della rilevanza e della delicatezza delle sue mansioni.

La Commissione Elettorale:

- È composta da almeno 3 membri, designati ciascuno da una delle prime tre OO.SS. presentatrici di lista. A questi si aggiungono eventuali membri designati dalle OO.SS. che presentano liste successive.
- Elegge al suo interno un Presidente. È fondamentale proporre e sostenere la nomina del nostro membro a Presidente.
- Riceve dall'amministrazione l'elenco degli aventi diritto al voto, dei candidabili e la documentazione disponibile prima della sua costituzione.
- Definisce e comunica gli orari di apertura e chiusura del seggio nelle date stabilite per la votazione, senza possibilità di modifica. Inoltre, individua i luoghi delle votazioni.
- Verifica l'ammissibilità delle liste elettorali, esamina eventuali ricorsi e cura l'affissione delle liste.
- Stabilisce i seggi elettorali, nominando i presidenti di seggio e gli scrutatori.
- Dopo il voto, raccoglie i risultati, redige il verbale e lo comunica ai lavoratori, all'amministrazione e alle OO.SS. presentatrici di lista.
- Esamina eventuali ricorsi e proclama gli eletti, notificando i risultati all'amministrazione, che trasmetterà i dati all'Aran.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o vi siano meno di tre componenti designati, la Commissione Elettorale potrà comunque essere costituita il **22 marzo 2025**, purché ci siano i componenti designati disponibili (Circolare Aran 1/2025, Paragrafo 8, ultimo capoverso). - ***allegata in coda a questo manuale***

Compiti della Commissione Elettorale

- I compiti della Commissione elettorale sono riportati nella Circolare Aran 1/2025, Paragrafo 9, in maniera non esaustiva di tutta la casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali.

In ogni caso, si intende segnalare in particolare che:

- I componenti devono poter svolgere i propri compiti durante l'orario di servizio.
- La Commissione Elettorale, al di fuori delle casistiche previste dalla normativa, **non deve interferire** con lo svolgimento delle elezioni o delegare decisioni all'amministrazione. È importante vigilare affinché nessuna altra sigla sindacale coinvolga l'amministrazione impropriamente.

Scadenze principali e raccomandazioni

1. Entro il 14 marzo 2025:

- Individuare i candidati e far compilare il modulo di accettazione della candidatura.
- Raccogliere le firme necessarie per la presentazione della candidatura.
- Presentare la lista elettorale utilizzando il Mod.008 con tutti gli allegati previsti.

2. Entro il 17 marzo 2025:

- Nominare il membro della Commissione Elettorale.

3. Dal 28 gennaio al 14 marzo 2025:

- Presentare la lista elettorale alla Commissione Elettorale seguendo le indicazioni fornite. È preferibile presentarla per primi, così da garantire che il nostro simbolo sia il primo sulla scheda elettorale (**l'ordine dipende dalla data di presentazione**).

Presentazione della lista elettorale

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal responsabile della gestione personale o da una persona designata dall'amministrazione. In alternativa, può essere autenticata in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. Se la presentazione avviene con firma digitale, l'autenticazione non è necessaria.

Il presentatore di lista può essere:

- Un dirigente sindacale (aziendale, territoriale o nazionale).
- Un dipendente, anche con qualifica dirigenziale, delegato dall'O.S. (in questo caso è necessario allegare la delega **MOD.007** - Delega presentazione lista).

Si consiglia, soprattutto nei luoghi di lavoro con un numero ridotto di dipendenti o in cui tutti i dirigenti aziendali risultino candidati, di affidare la presentazione della lista a un dirigente territoriale esterno. Questa precauzione serve a evitare possibili situazioni di incompatibilità.

In tali circostanze, è importante contattare tempestivamente la Segreteria Territoriale di riferimento o la Segreteria Nazionale per organizzare la presentazione della lista nel rispetto delle norme.

Entro i due giorni lavorativi precedenti il 14 aprile, è necessario procedere con la designazione (nomina) degli scrutatori presso la Commissione Elettorale, utilizzando il MOD.010 - Nomina scrutatori.

Operazioni per scrutatori e presidente di seggio

- Per scrutatori e presidente di seggio, la durata delle operazioni elettorali, inclusi il giorno precedente il voto e quello successivo alla chiusura del seggio, è considerata a tutti gli effetti come servizio.

- Assicurarsi, anche tramite richiesta formale, che l'Amministrazione provveda alla sicurezza e alla corretta conservazione dell'urna nei periodi di chiusura dei seggi.

Dal 14 al 16 aprile: Prima e durante le votazioni

Massima attenzione alle operazioni per evitare brogli

1. Ubicazione del seggio

- Il seggio deve essere collocato in un locale chiudibile, con tutte le chiavi consegnate al Presidente di seggio.
- Verificare che tutte le chiavi siano in possesso del Presidente. In caso di dubbio, richiedere la sostituzione delle serrature o l'utilizzo di nuovi lucchetti.

2. Modalità di voto

- Assicurarsi che le votazioni si svolgano esclusivamente presso il seggio.
- Evitare votazioni "volanti" con l'urna spostata tra uffici, atri o corridoi, o l'utilizzo di locali poco visibili, difficilmente raggiungibili o non sicuri.

3. Materiale elettorale e sigilli

- Richiedere all'amministrazione i materiali necessari (nastro adesivo a colla secca, nastro trasparente da pacchi e pennarelli indelebili) per sigillare urna, porte e finestre.

4. Controlli iniziali

- Presenziare dall'inizio delle operazioni.
- Verificare, al momento dell'insediamento del seggio:
 - Elenchi del personale elettorale.
 - Materiale fornito dall'amministrazione (urna, schede, ecc.).
 - Locali del seggio.
 - L'urna deve essere:
 - Solida, capiente e dotata di un'unica apertura.
 - Eventuali altre aperture devono essere sigillate con nastro adesivo, firmato a cavallo tra nastro e urna, che va fissata al tavolo.

5. Conservazione dell'urna

- Tra la chiusura del seggio e la riapertura, l'urna deve essere conservata sotto la responsabilità dell'amministrazione, che deve individuare un funzionario incaricato.
- Ogni volta che il seggio viene chiuso, sigillare anche la fessura per l'introduzione delle schede con nastro firmato.

Gestione delle schede elettorali

- Le schede devono essere fornite dall'amministrazione e rispettare i seguenti criteri:
- **Nei collegi fino a 200 dipendenti: indicare i nomi delle liste e dei candidati (esprimibile una sola preferenza).**
- **Nei collegi con oltre 200 dipendenti: indicare i nomi delle liste con uno spazio per esprimere fino a due preferenze (nome e cognome dei candidati).**
- Assicurarci che la stampa delle schede sia di qualità (priva di macchie o difetti che possano causare contestazioni).

Vigilanza sulle schede

- Lo scrutatore FIALS, insieme ad almeno altri due scrutatori, deve vistare tutte le schede utilizzate, firmandole con una penna di colore diverso per evitare eventuali fotocopie o segni che potrebbero invalidarle.

Modalità di voto e regolamento

- Le operazioni di voto devono seguire il regolamento RSU. In caso di situazioni non contemplate:
- Fare riferimento alle indicazioni dell'Aran e alle norme generali sulle elezioni.
- È consigliabile avere a disposizione un libretto di istruzioni elettorali, come quelli forniti ai segretari di seggio nelle elezioni politiche o amministrative.

Ordine e sicurezza durante il voto

- Evitare assembramenti nel seggio. Allontanare gli estranei e garantire un ambiente ordinato per la sicurezza di lavoratori, lavoratrici e componenti del seggio.

Registro delle firme

- Ogni elettore deve firmare l'elenco del personale presente nel seggio, attestando la partecipazione al voto.
- Controllare periodicamente (e comunque alla fine della giornata) che il numero di firme corrisponda alle schede votate. Per farlo, verificare il conteggio delle schede residue.

È importante ricordare a tutte le Amministrazioni che le attività svolte dal personale in qualità di scrutatore o membro della Commissione Elettorale rappresentano un interesse generale. Di conseguenza, tutte le operazioni effettuate al di fuori dell'orario di servizio dovranno essere adeguatamente compensate, attraverso straordinari, buoni pasto o altre forme di retribuzione previste.

16 aprile: Subito dopo la chiusura del seggio

- Verifica del numero dei votanti
- Controllare immediatamente il numero dei votanti, basandosi sugli elenchi firmati dagli elettori, e registrare i dati nel verbale.
- Controllo del quorum
- Assicurarsi che il numero dei votanti sia pari ad almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- Se il quorum non è raggiunto:
 - Le elezioni saranno considerate non valide.
 - Le schede non devono essere scrutinate.
 - Le elezioni dovranno essere ripetute entro 30 giorni. In questa circostanza, non sarà consentita la presentazione di nuove liste.

16 aprile: Durante lo scrutinio

- Effettuare lo scrutinio in modo trasparente, seguendo tutte le procedure previste dal regolamento e dal verbale.
- Garantire la presenza di tutti i membri del seggio durante le operazioni di scrutinio.
- Verificare ogni scheda, distinguendo chiaramente quelle valide da quelle nulle o contestate, e verbalizzare ogni situazione dubbia.
- Annotare sul verbale i risultati dettagliati:
 - Numero totale di voti espressi.
 - Voti validi per ciascuna lista e per i candidati.
 - Voti nulli e bianche.
- Concludere lo scrutinio con la redazione e sottoscrizione del verbale da parte di tutti i membri del seggio, riportando i risultati definitivi.

In questa tornata elettorale le operazioni di scrutinio inizieranno il giorno 16 aprile, appena terminate le operazioni di voto, e si chiuderanno il giorno 17 aprile alle ore 14.00.

16 aprile: Durante lo scrutinio

- Presenza attiva della FIALS:
- Garantire in ogni modo la partecipazione e la supervisione attiva dei componenti FIALS durante le operazioni.
- Verifica schede e votanti:
- Accertarsi che il numero dei votanti, risultante dagli elenchi firmati, corrispon-

da esattamente al numero delle schede votate, riportando tutto nel verbale.

- Assicurarsi che nei pressi dell'urna non vi siano penne, matite o altri oggetti e che nessuno tocchi le schede prima della verifica del voto.
- Controllo durante l'apertura delle schede:
- Lo scrutatore FIALS dovrà essere tra coloro che aprono le schede o posizionarsi in un punto strategico per monitorare attentamente l'intera operazione.
- Monitoraggio dei risultati:
- Un delegato FIALS o una persona di fiducia deve seguire attentamente lo spoglio e registrare i risultati progressivi, compilando il modulo MOD.014 disponibile su <https://www.fials.it/rsu-2025-manuale-modulistica>
- Verifica finale dei risultati:
- Confrontare i dati rilevati dal delegato FIALS con quelli riportati nel verbale ufficiale. In caso di discrepanze, richiedere immediatamente una verifica.

Al termine dello spoglio: Assegnazione dei seggi:

1. Calcolo del quorum:

- Dividere il totale dei voti validi per il numero di RSU da eleggere per ottenere il quorum.

2. Assegnazione dei seggi:

- Dividere i voti ottenuti da ciascuna lista per il quorum: il risultato indica il numero di seggi assegnati a quella lista.
- Per eventuali seggi rimanenti, utilizzare i resti (voti residui) di ciascuna lista, inclusi quelli delle liste che non hanno raggiunto il quorum. I seggi saranno attribuiti in ordine di maggiore resto.

3. Criteri in caso di parità:

- In caso di parità di resti, il seggio sarà assegnato alla lista con il maggior numero di voti complessivi.
- Se i voti complessivi sono pari, il seggio sarà attribuito al componente del genere meno rappresentato all'interno della RSU.
- In caso di ulteriore parità, il seggio sarà assegnato al componente anagraficamente più giovane.

Esempio:

Esempio n. 1: i voti dei 120 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 118 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1	voti validi	55
lista n. 2	voti validi	46
lista n. 3	voti validi	12
lista n. 4	voti validi	5
totale voti validi		118

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1	voti validi	55	diviso quorum 39,333 =	1,398	ovvero	1	seggio	resto	0,398
lista n. 2	voti validi	46	diviso quorum 39,333 =	1,169	ovvero	1	seggio	resto	0,169
lista n. 3	voti validi	12	diviso quorum 39,333 =	0,305	ovvero	0	seggi	resto	0,305
lista n. 4	voti validi	5	diviso quorum 39,333 =	0,127	ovvero	0	seggi	resto	0,127
totale voti validi		118							

In questo caso sono stati ripartiti con il quoziente intero 2 seggi su 3.

Il terzo seggio è assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

I tre seggi sono così ripartiti:

lista 1	2 seggi
lista 2	1 seggio
lista 3	0 seggi
lista 4	0 seggi

Ricordarsi di:

- Affiggere tempestivamente il verbale elettorale per garantirne la massima diffusione tra i lavoratori e le lavoratrici. L'affissione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 17 e il 24 aprile.

Trasmettere immediatamente alla FIALS i risultati finali inviando una mail all'indirizzo rsu@fials.it

In caso di contestazioni

- Richiedere l'annotazione di qualsiasi atto sospetto:

Assicurarsi che nel verbale venga riportata ogni situazione o elemento che si ritenga non regolare.

- Procedura per il ricorso:

- Valutare la situazione con i delegati FIALS e, se necessario, presentare ricorso alla Commissione Elettorale utilizzando il **MOD.012** – Ricorso Commissione Elettorale.

- Il ricorso deve essere inoltrato entro **5 giorni dall'affissione dei risultati**, e la Commissione Elettorale è tenuta a rispondere entro **48 ore**.

- In caso di esito insoddisfacente del ricorso:
- Presentare un nuovo ricorso al Comitato dei Garanti entro 10 giorni, utilizzando il **MOD.013** – Ricorso Comitato dei Garanti.

Nota Importante

- I ricorsi formali non sostituiscono le iniziative che la struttura FIALS locale può intraprendere, in base alla gravità degli episodi contestati.
- Oltre alle azioni intraprese dalla struttura locale, eventuali episodi di irregolarità devono essere segnalati alla FIALS Nazionale, che si occuperà di adottare ulteriori misure, anche di carattere legale, se necessario.

Elenco Modulistica

- **Mod.001** - Annuncio indizione elezioni
- **Mod.002** - Richiesta elenco elettori
- **Mod.003** - Accettazione nomina membro Commissione Elettorale
- **Mod.004** - Nomina membro Commissione Elettorale
- **Mod.005** - Elenco elettori e sottoscrittori della lista FIALS
- **Mod.006** - Accettazione candidatura lista FIALS
- **Mod.007** - Delega presentazione lista FIALS
- **Mod.008** - Presentazione lista FIALS
- **Mod.009** - Lista dei candidati FIALS
- **Mod.010** - Designazione scrutatori seggi elettorali della O.S. FIALS
- **Mod.011** - Esempi FAC-SIMILE VOTO - Validità e nullità schede
- **Mod.012** - Ricorso commissione elettorale Ricorso RSU - Alla Direzione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
- **Mod.013** - Ricorso Alla Direzione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
- **Mod.014** - Riepilogo Votazioni



_____ 27 gennaio 2025

A tutti i dipendenti dell'Amministrazione _____

e, p.c. All'Amministrazione

Oggetto: annuncio indizione elezioni RSU 2025.

Si comunica che con la sottoscrizione dell'Accordo sulla definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale, è stata fissata, dalla data odierna, l'inizio delle procedure elettorali per la costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

LE VOTAZIONI AVVERRANNO NEI GIORNI 14, 15 E 16 APRILE 2025.

Il nostro impegno sarà, come di consueto, molto incisivo perché siamo convinti che una RSU con chiari "diritti" negoziali, sia un momento irrinunciabile di coinvolgimento dei dipendenti nelle scelte organizzative aziendali a tutela dei propri diritti professionali ed economici.

La RSU deve divenire sempre di più un solido "ponte" di collegamento tra le esigenze dei dipendenti e dei cittadini fruitori dei servizi pubblici, specie nel settore della sanità, e pretendere e conquistare la massima capacità contrattuale e propositiva in un momento, quello attuale, che vede ancora gli operatori della sanità impegnati al massimo, ognuno con le proprie competenze, per garantire un servizio pubblico efficiente e di qualità.

"SALUTE, DIGNITÀ E DIRITTI: RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO FUTURO CON FIALS". Questo il nostro slogan per significare che è arrivato il momento di passare dalle parole di gratitudine e stima ad azioni concrete che diano un reale valore e riconoscimento a tutti i lavoratori.

Ci apprestiamo al voto elettorale RSU e confidiamo nella vostra collaborazione, chiedendo la preferenza alla nostra lista. Con maggiori rappresentanti nella RSU metterete nelle condizioni la nostra rappresentanza eletta di esercitare un diritto negoziale forte nella nostra Azienda e condurre, con la FIALS, trattative per firmare, sempre di più, accordi favorevoli che diano dignità al lavoro e alla professionalità di tutti. Su queste basi poniamo il nostro impegno.

Con affetto, stima e gratitudine.

Il Segretario

Segreteria Provinciale _____

All'Amministrazione _____

Area Gestione del Personale

Ufficio Relazioni Sindacali Amministrazione

Oggetto: **Elezioni RSU 2025: richiesta elenco generale degli elettori.**

Con la presente comunicazione, la scrivente Organizzazione Sindacale, richiede l'elenco alfabetico generale degli elettori di Codesta Amministrazione, distinti per il personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato e per sesso, includendo, altresì, il personale con diritto di voto che risulta in comando o per altra norma legislativa in servizio presso Codesta Amministrazione e differenziati, anche, per macrostruttura (ospedali, distretti, aree, dipartimenti, ecc.) e aventi diritto al voto per la elezione della RSU 2025 secondo la normativa attuale.

Distinti saluti.

Luogo e data _____

Il Segretario

Alla Commissione Elettorale
Amministrazione _____

All'Area Gestione del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione _____

Oggetto: **accettazione a nomina di membro della Commissione Elettorale e rinuncia alla candidatura.**

_ 1 _ sottoscritt _ _____ dipendente dell'Amministrazione _____, ai sensi del Regolamento per la disciplina delle elezioni delle RSU, nominato a membro della Commissione Elettorale dalla **FIALS**,

DICHIARA

di accettare la nomina di cui sopra e di rinunciare alla propria candidatura per le elezioni che si svolgeranno ad aprile 2025.

Ogni comunicazione inerente le procedure elettorali RSU, da parte di Codesta Azienda, deve essere inviata al seguente indirizzo e.mail

Luogo e data _____

Firma

All'Amministrazione _____¹
Area Gestione del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Alla Commissione Elettorale presso ¹
Amministrazione _____

Oggetto: **Elezioni RSU, 14-15-16 aprile 2025. Designazione componente FIALS nella Commissione Elettorale.**

Il/la sottoscritto/a ² _____ rappresentante della FIALS,

DESIGNA

Il/la Sig/ra _____, quale componente della **Commissione Elettorale** ed allega l'accettazione alla nomina e rinuncia alla candidatura.

Luogo e data _____

Firma

N. B.:

- la Commissione Elettorale deve essere insediata entro il 06 Febbraio 2025 e formalmente costituita entro il 17 Marzo 2025. Si consiglia di presentare la designazione alcuni giorni prima del 06 febbraio 2025. La presente nota può essere firmata dal Presentatore di lista o dal Segretario Provinciale.

¹ La presente nota viene inviata all'Amministrazione – Area gestione personale che gestisce le relazioni sindacali se la Commissione Elettorale non si è ancora insediata; altrimenti, se essa insediata, direttamente la designazione deve essere inviata alla Commissione Elettorale.

² Presentatore/trice di Lista FIALS o un rappresentante sindacale FIALS.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE della CANDIDATURA per l'elezione RSU 2025

Oggetto: candidatura nella lista FIALS per la RSU 2025

Amministrazione/collegio (1) _____

Il/la sottoscritto/a, _____

nato/a a _____

il residente a _____

dipendente dell'Amministrazione (2) _____

in servizio presso (3) _____

dichiaro/a di volermi candidare nella lista della **FIALS**

per la elezione della RSU (1)

_____ li _____

In fede

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.

(1) Indicare l'esatta denominazione dell'Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU

(2) Indicare la denominazione dell'amministrazione di appartenenza

(3) Indicare l'esatta denominazione dell'ufficio e/o servizio dove si presta servizio



DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA ELETTORALE

All'Amministrazione _____

Alla Commissione elettorale presso

Oggetto: **Elezione RSU, 14-15-16 aprile 2025. Delega alla presentazione della lista elettorale FIALS ¹.**

La scrivente O.S. **FIALS**,

DELEGA

il/la Sig./ra _____, nato/a _____ il _____

alla presentazione della lista elettorale **FIALS** per le RSU 2025.

Luogo e data, _____ Firma del delegante _____ ²

Luogo e data, _____ Firma del delegato _____

Commissione elettorale o Ufficio preposto (se non è insediata la Commissione Elettorale)

per ricevuta: data..... Timbro e/o firma.....

¹ Tale delega è necessaria nel caso in cui il Presentatore di Lista non sia un Responsabile sindacale dell'Organizzazione sindacale che presenta la lista.

² Il delegante può essere Rappresentante Nazionale, regionale o provinciale della FIALS.



DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA ELETTORALE

All'Amministrazione _____

Alla Commissione elettorale presso

Oggetto: **Elezione RSU, 14-15-16 aprile 2025. Delega alla presentazione della lista elettorale FIALS ¹.**

La scrivente O.S. **FIALS**,

DELEGA

il/la Sig./ra _____, nato/a _____ il _____

alla presentazione della lista elettorale **FIALS** per le RSU 2025.

Luogo e data, _____ Firma del delegante _____ ²

Luogo e data, _____ Firma del delegato _____

Commissione elettorale o Ufficio preposto (se non è insediata la Commissione Elettorale)

per ricevuta: data..... Timbro e/o firma.....

¹ Tale delega è necessaria nel caso in cui il Presentatore di Lista non sia un Responsabile sindacale dell'Organizzazione sindacale che presenta la lista.

² Il delegante può essere Rappresentante Nazionale, regionale o provinciale della FIALS.



**PRESENTAZIONE
LISTA dei candidati
FIALS**

All'Amministrazione _____

Alla Commissione elettorale dell'Amministrazione _____

Oggetto: **presentazione della lista dei candidati FIALS all'elezione della RSU presso l'amministrazione** _____

Il/la sottoscritto/a ¹ _____ nato/a a _____
il _____ in qualità di _____

(indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale o dipendente delegato dalla FIALS)

Presenta

la lista denominata **FIALS** e composta da n. ____ candidati e da n. ____ sottoscrittori titolari di elettorato attivo.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all'allegata lista, non sono componenti della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua presenza, nonché correlate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità, costituiscono espressa accettazione della candidatura.

Dichiara, inoltre, di non essere candidato in nessuna lista.

Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

Si designa, come componente della Commissione elettorale, il/la sig./sig.ra _____.

Si riserva di designare il componente della Commissione elettorale entro il termine di presentazione delle liste.

Luogo e data _____

Il Presentatore della lista

1 Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale - territoriale - nazionale) della FIALS, oppure un dipendente delegato dalla FIALS. In questo caso la delega deve essere allegata alla lista.

Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto sanità dalla FIALS.

Il presentatore di lista non può candidarsi e quindi non può figurare nella lista dei candidati.



**PRESENTAZIONE
LISTA dei candidati
FIALS**

Allegati:

- 1) Candidature e documenti di riconoscimento dei candidati;
- 2) Lista degli elettori sottoscrittori della lista;
- 3) Delega della organizzazione sindacale (nell'ipotesi in cui il presentatore di lista sia un dipendente non dirigente sindacale);
- 4) Simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

Spazio per l'autenticazione della firma nell'ipotesi di cui all'art 18 comma 11 dell'ACNQ

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a _____ in qualità di _____
attesto che il Sig/ra _____ (presentatore/trice della lista
FIALS) nato/a a _____ il _____ identificato/a con documento
(indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente) _____ n. _____
rilasciato da _____ il _____

HA APPOSTO LA FIRMA IN MIA PRESENZA.

Luogo e Data _____ Firma _____



**LISTA DEI CANDIDATI
FIALS**

N.	Cognome e nome del candidato (a stampatello)	Data di nascita	Profilo	Firma del candidato
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
18				
20				



LISTA DEI CANDIDATI FIALS

N.	Cognome e Nome del candidato (a stampatello)	Data di nascita	Profilo	Firma del candidato
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				



LISTA DEI CANDIDATI FIALS

N.	Cognome e Nome del candidato (a stampatello)	Data di nascita	Profilo	Firma del candidato
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				

Il/La sottoscritto/a _____ presentatore/trice della lista FIALS, allega alla presente lista dei candidati al modulo di presentazione di lista e alle sottoscrizioni della lista da parte dei lavoratori.

Luogo e data _____

Il Presentatore di lista FIALS



Si allegano di seguito


FAC SIMILE SCHEDA ELETTORALE

Aziende ed Enti superiori a 200 dipendenti

**TIPOLOGIE DI VALIDITA' TOTALE O PARZIALE O NULLA
DELLA SCHEDA**



SCHEDA VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI

<h3>Fac simile</h3> <h3>Scheda elettorale</h3> <h3>elezioni RSU</h3>					
	NURSIND	CGIL FP	CISL FPS	UIL FPL	NURSING UP
Rossi Luca					
Tosi Emilia					



Fac simile
Scheda elettorale elezioni RSU

	NURSIND	CGIL FP	CISL FPS	UIL FPL	NURSING UP
Visco Leo Saio Vito Sora Amelia					

CASI DI VALIDITA' O NULLITA' DELLA SCHEDA



Se l'elettore indica più di due preferenze a candidati della stessa lista,

I VOTI DI PREFERENZA SONO NULLI

**MA RESTA VALIDO
IL VOTO DI LISTA ANCHE SE NON ESPRESSO**



Fac simile
Scheda elettorale elezioni
RSU

	NURSIND	CGIL FP	CISL FPS		NURSING UP
Pesce Daniela Spada Valerio				Volpe Franco	


CASI DI NULLITA' DELLA SCHEDE

se l'elettore appone il proprio voto a **più di una lista**
o l'indicazione di più preferenze di candidati a liste differenti,

LA SCHEDE E' NULLA



Fac simile
Scheda elettorale
elezioni RSU

	Nursind	CGIL FP	CISL FPS	UIL FPL	NURSING UP
	ROSSI NINO		PESCE GINO		

**CASI DI NULLITA' O DI
VALIDITA' DELLA SCHEDA**

se l'elettore appone il proprio voto ad una lista
e preferenze a candidati di altre liste,
si considera valido il voto di lista
e **nulli** i voti di preferenza

**RICORSO
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE**

Alla Commissione Elettorale
presso Amministrazione _____

Oggetto: **Elezioni RSU, 14-15-16 aprile 2025. Ricorso.**

Il/La sottoscritt _____, nella sua qualità di _____⁽¹⁾ – (oppure mettere l’elenco dei nominativi nel caso in cui si tratti di un ricorso presentato da più persone) - ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la disciplina dell’elezione della RSU, presenta formale ricorso relativamente allo svolgimento delle elezioni della RSU nell’Amministrazione _____⁽²⁾, tenutesi nei giorni 14-15-16 aprile 2025 per i motivi di seguito esposti:

Chiede, pertanto, ai sensi del Regolamento RSU, che la Commissione Elettorale si pronunci in merito entro 48 ore dal ricevimento della presente.

Luogo e data _____ ora _____ Firma _____

Per ricevuta: data _____ Firma _____

⁽¹⁾ **Indicare la carica sindacale o se presentatore della lista FIALS;**

⁽²⁾ **Indicate la denominazione dell’Amministrazione.**

**RICORSO
AL COMITATO DEI GARANTI**

Al Presidente del **Comitato dei Garanti**
presso Ispettorato Territoriale del lavoro
della provincia di _____
e, p.c. All'Amministrazione _____

Oggetto: **Elezioni RSU, 14-15-16 aprile 2025. Ricorso.**

A seguito dell'esito negativo di un **ricorso** già presentato in prima istanza presso la Commissione Elettorale (che si allega), la scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, relativamente allo svolgimento delle elezioni della RSU nell'Amministrazione _____¹, tenutesi nei giorni 14-15-e 16 aprile 2025, presenta formale ricorso per i motivi di seguito esposti:

Chiede, pertanto, che il Comitato dei Garanti si pronunci in merito entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Si comunica, altresì, che il membro del Comitato dei Garanti designato da questa Organizzazione Sindacale è il/la Sig./ra _____ recapito _____.

Luogo e data _____ Firma _____

⁽¹⁾ **Indicare la denominazione dell'Amministrazione.**

Il Presidente

Circolare n. 1/2025 prot.553 del 16.1.2025

A tutte le Amministrazioni dei comparti

Funzioni Centrali
Funzioni Locali
Sanità
Istruzione e Ricerca
PCM

Loro Sedi

Alle commissioni elettorali per il tramite delle
Amministrazioni

Oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

Indice

§ 1. Premessa	2
§ 2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure di voto.....	3
§ 3. Sede di elezione della RSU.....	4
§ 4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti	4
§ 5. Elettorato passivo.....	6
§ 6. Procedura per la presentazione delle liste.....	7
§ 7. Elettorato attivo	9
§ 8. Commissione elettorale: composizione e costituzione	10
§ 9. Compiti della Commissione elettorale.....	11
§ 10. Compiti delle Amministrazioni.....	14
§ 11. Modalità di esercizio del voto	15
§ 12. Quoziente necessario per la validità delle elezioni	16
§ 13. Verbale elettorale della singola sezione.....	16
§ 14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU	17
§ 15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi	18

§ 16.	Verbale elettorale finale e relativi adempimenti	20
§ 17.	Documentazione da consegnare all'Amministrazione.....	21
§ 18.	Comitato dei garanti.....	22
§ 19.	Insediamiento della RSU.....	23
§ 20.	Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché istituti italiani di cultura all'estero	23
§ 21.	Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N.....	24
§ 22.	Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.	25
§ 23.	Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti	26
§ 24.	Documenti correlati.....	26

§ 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo collettivo nazionale quadro del 12 aprile 2022 (*nel proseguo del seguente documento indicato semplicemente come ACNQ 12 aprile 2022*), con il Protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) - che si terranno nei giorni **14, 15 e 16 aprile 2025**, nonché la tempistica e gli adempimenti delle procedure elettorali.

La presente nota è finalizzata a fornire ogni chiarimento utile al corretto svolgimento delle elezioni - indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo - anche alla luce del nuovo Regolamento elettorale contenuto nell'ACNQ 12 aprile 2022.

Le Amministrazioni sono invitate a partecipare e condividere la presente nota con le proprie eventuali sedi "periferiche" individuate come autonome sedi RSU, con le organizzazioni sindacali presentatrici di lista e con le commissioni elettorali.

La consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, nel pieno rispetto della libertà sindacale, è finalizzata ad agevolare le Commissioni stesse nell'adempimento dei propri compiti ed in particolare nella corretta stesura dei verbali elettorali e nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

Si precisa che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (*CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.*).

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. Per maggiori informazioni su tale punto si veda infra § 21.

Si fa, infine, presente che nel prosieguo della presente nota, con il termine "*Amministrazione*" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate nonché le istituzioni scolastiche ed educative, mentre con la dizione "*comparti*" si intendono i comparti

di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui da ultimo al CCNQ del 22 febbraio 2024.

Con il termine “*collegio elettorale*” o “*collegio*”, si intende l’ambito di elezione della RSU, che:

- 1) per Amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri coincide con la sede di elezione RSU come individuata dal processo di mappatura di cui all’art. 2 del *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto il 20 novembre 2024;
- 2) per tutte le altre Amministrazioni coincide con l’unica sede di elezione RSU dell’Amministrazione stessa.

Con il termine “*Sezione*” o “*Sezione elettorale*”, si intende il luogo fisico individuato per l’esercizio del diritto di voto. Qualora l’articolazione interna su base territoriale del collegio elettorale lo richieda, possono essere istituite più sezioni elettorali all’interno del Collegio.

§ 2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure di voto

Il *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto il 20 novembre 2024 contiene il calendario delle elezioni e lo scadenario dei principali adempimenti relativi alla procedura elettorale.

Le elezioni si svolgono **contestualmente** in tutte le Amministrazioni in indirizzo e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali. Copia dell’annuncio deve essere affissa in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicata nell’intranet dell’Amministrazione.

A prescindere dalla data di elezione di quelle attualmente operanti, **tutte le RSU delle Amministrazioni ricomprese nei comparti in indirizzo** devono essere rielette.

I giorni 14, 15 e 16 aprile 2025 sono destinati alle votazioni. Il primo giorno (**14 aprile 2025**) è utilizzato per l’insediamento della o delle sezioni elettorali (*le Commissioni elettorali, in ragione della dislocazione di eventuali sedi distaccate del collegio elettorale, possono decidere di allestire più sezioni che fanno capo all’unico collegio di elezione della RSU*) - nonché per le operazioni di voto.

È compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, definire l’orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione e, in particolare, l’orario di chiusura dell’ultimo giorno di votazione (**16 aprile**) dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l’affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate sull’intranet dell’Amministrazione.

Le operazioni di scrutinio si terranno a partire dalla chiusura delle operazioni elettorali ed entro le ore 14:00 di giovedì 17 aprile. Il verbale elettorale dovrà essere affisso dal 17 al 24 aprile 2025.

§ 3. Sede di elezione della RSU

È prevista l'elezione di una unica RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni Locali e del comparto Sanità, nonché del comparto Istruzione e Ricerca limitatamente alle *Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione* e alle *Università*.

In tali enti, dunque, ad ogni Amministrazione, corrisponde un unico collegio elettorale (*che ricomprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale*).

Si ricorda che alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta sono forniti:

- l'elenco delle Istituzioni scolastiche ed educative, fornito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- l'elenco delle Istituzioni di alta formazione, fornito dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso le scuole straniere e degli uffici scolastici consolari, con riferimento al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge 153 del 1971, fornito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

È, invece, possibile prevedere più sedi di elezione della RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni Centrali, del comparto Istruzione e Ricerca (limitatamente agli *Enti di ricerca*) e del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'individuazione delle sedi di elezione delle RSU, occorre fare riferimento agli appositi Protocolli che le Amministrazioni dei citati comparti articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dovranno definire con le organizzazioni sindacali rappresentative nel singolo comparto entro il 10 gennaio 2025.

§ 4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti

Possono presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022.

Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, **entro l'11 marzo 2025** provvedano a:

- a) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022*);
- b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022*).

2. le organizzazioni sindacali rappresentative **diverse** da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022, nonché le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022.

Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, **entro l'11 marzo 2025**, provvedano a:

- a) aderire formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022. Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione (*art. 17, comma 1, ACNQ 12 aprile 2022*);
- b) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022*);
- c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022*).

L'A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet (*art. 17, comma 8, ACNQ 12 aprile 2022*), diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni sindacali che hanno completato gli adempimenti sopra indicati e, pertanto, sono state inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione.

Non possono, comunque, presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste;
6. le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

Per tutto quanto sopra esposto:

- 1) le organizzazioni sindacali presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. possono presentare le proprie liste senza ulteriori adempimenti presso i singoli collegi elettorali (*art. 4, comma 4, Protocollo 20 novembre 2024*);
- 2) le organizzazioni sindacali ammesse con riserva nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. dovranno corredare le liste presentate nei collegi elettorali con la documentazione di cui all'art. 17 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in quanto saranno le singole Commissioni elettorali interessate a decidere autonomamente in merito all'ammissione della lista stessa (*art. 17, comma 7, ACNQ 12 aprile 2022*);
- 3) le organizzazioni sindacali non presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. **non** possono presentare liste elettorali.

§ 5. Elettorato passivo

La nuova formulazione dell'art. 7 dell'ACNQ 12 aprile 2022 riconosce l'elettorato passivo (candidatura) ai lavoratori sotto indicati:

1. in tutti i comparti con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. In tale ultimo caso, al fine di garantire la stabilità della RSU, il contratto a termine deve avere una durata complessiva di almeno 12 mesi e non deve concludersi prima del 31 dicembre 2025.
2. nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale a tempo indeterminato che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità. Il personale a tempo determinato di cui sopra che svolta l'attività su due o più istituzioni, esercita l'elettorato passivo nella sede con più ore o, a parità di ore, nella sede che gestisce il contratto.

In tutti i casi (*tempo indeterminato o determinato*), i dipendenti candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il **27 gennaio 2025**.

I dipendenti che si trovano in posizione di **comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea** presso altre Amministrazioni (*o presso un'altra sede o struttura periferica della stessa Amministrazione, nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU*) esercitano l'elettorato passivo:

- a) presso l'Amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai punti 1) e 2). Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'Amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
- b) presso l'Amministrazione/sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui al punto a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'Amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.

Il personale in **distacco o aspettativa sindacale** a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'Amministrazione/sede di appartenenza.

Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data di inizio delle procedure elettorali (**27 gennaio 2025**) risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto l'elettorato passivo anche nella Amministrazione ove presta servizio in comando purché abbiano tale requisito nell'Amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'A.Ra.N.. In tale ipotesi le Amministrazioni coinvolte, ovvero l'Amministrazione di nuova istituzione e le Amministrazioni a cui appartengono i dipendenti comandati, devono mettersi in relazione al fine di controllare che non si verifichino casi di doppia candidatura.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale;
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati ai punti 1) e 2) del presente paragrafo;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

§ 6. Procedura per la presentazione delle liste

La procedura per la presentazione delle liste è stata dettagliatamente regolata nell'art. 18 dell'ACNQ 12 aprile 2022.

Le organizzazioni sindacali che intendono presentare la propria lista acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo di un apposito modello (*modello 1 - allegato 1 all'ACNQ 12 aprile 2022*) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato. In alternativa può anche essere utilizzato un modello analogo, purché contenga le stesse informazioni riportate nel modello allegato al citato ACNQ.

Successivamente, il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'Amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista è così determinato:

- a) nelle Amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
- b) nelle Amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 firme più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.

Ai fini del dimensionamento delle Amministrazioni/sedi RSU, per dipendenti si intendono i lavoratori titolari di elettorato attivo nell'Amministrazione/sede RSU in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) ovvero il 27 gennaio 2025.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (*aziendale-territoriale-nazionale*) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente – anche di qualifica dirigenziale - delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.

Il presentatore di lista che sia dipendente dell'Amministrazione/sede RSU può anche essere tra i firmatari della stessa, laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.

Le liste devono essere presentate dai soggetti sopra richiamati (*dirigente sindacale o dipendente delegato dall'O.S.*) all'ufficio dell'Amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale, se questa è già stata costituita.

La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati (*copia del valido documento di riconoscimento dei candidati*), deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (*allegato 2 all'ACNQ 12 aprile 2022*). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme apposte sulla stessa dai lavoratori.

In alternativa, la lista può essere presentata telematicamente. In tali casi, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati (*copia del valido documento di riconoscimento dei candidati*), può essere inviata tramite posta elettronica certificata (*PEC*) all'indirizzo PEC dell'Amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di Amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (*posta elettronica ordinaria*) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nell'ipotesi di presentazione per via telematica, pertanto, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei contenuti. In tali casi non è necessaria l'autenticazione della firma. I file ricevuti vengono inoltrati dall'Amministrazione alla Commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.

Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 28 gennaio 2025 e sino al 14 marzo 2025, ultimo giorno utile. Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa nella giornata del 14 marzo 2025 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione elettorale

non possa operare (*es. festività locale*), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o sull'intranet dell'Amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.

È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.

Per individuare l'ordine di arrivo delle liste, fa fede la data di ricevimento delle stesse e il numero di registrazione della Commissione elettorale o il numero protocollo dell'Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione, come risultante dallo Statuto ed indicata nell'elenco pubblicato sul sito dell'A.Ra.N..

È interesse della organizzazione sindacale **verificare** che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nei verbali contenenti i risultati delle votazioni.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'A.Ra.N., tale arrotondamento deve avvenire per eccesso.

§ 7. Elettorato attivo

La normativa relativa all'elettorato attivo è stata riformulata con l'art. 6 dell'ACNQ 12 aprile 2022. In particolare la nuova disciplina riconosce l'elettorato attivo (*diritto di voto*) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero **il 27 gennaio 2025**, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria, (*rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali*). Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (**14 aprile 2025**).

Il personale assunto – *con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2025* – nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (**27 gennaio 2025**) e il primo giorno di votazione (**14 aprile 2025**) ha diritto di voto (*elettorato attivo*) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte – nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato attivo:

- nella sede di titolarità, se è a tempo indeterminato;
- nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato;
- nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.

Le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione coinvolte devono, pertanto, fare attenzione nei casi sopra esposti al fine del corretto inserimento del nominativo di detto personale nell'elenco generale alfabetico degli elettori, al fine di evitare che vi siano duplicazioni.

Infatti, il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito anche delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- il personale con rapporto di lavoro interinale, contratto di formazione e lavoro, etc...;
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'A.Ra.N. (*es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati, quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.*);
- il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".

§ 8. Commissione elettorale: composizione e costituzione

I componenti della Commissione elettorale sono designati **esclusivamente** dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo. Il lavoratore designato quale componente della Commissione elettorale all'atto dell'accettazione dovrà dichiarare di non volersi candidare.

In presenza di Amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della Commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'Amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più collegi di elezione della RSU (*es. ministeri articolati in più dipartimenti aventi sede in un unico stabile*), il componente della

Commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU, purché in servizio presso la sede stessa.

Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale **i dirigenti** (*a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale*).

L'Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale, che possono essere effettuate fino al **14 marzo 2025** esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali.

La Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo.

Le designazioni dei componenti sono effettuate di norma contestualmente alla presentazione della lista o, al più, successivamente alla presentazione della stessa e sono presentate all'ufficio dell'Amministrazione a ciò preposto.

A decorrere dal **6 febbraio 2025**, al raggiungimento della terza designazione, l'Amministrazione comunica ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e trasmette a questa tutti i documenti nel frattempo pervenuti. La Commissione elettorale è integrata, entro il termine ultimo del **17 marzo 2025**, con tutti i componenti designati **entro il 14 marzo 2025** dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato una lista.

Con l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima, tranne le liste trasmesse via PEC che l'Amministrazione trasmetterà successivamente all'indirizzo mail della Commissione elettorale.

Nel caso in cui **alla data del 14 marzo 2025** non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'Amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare, **entro il 21 marzo 2025** (*n.d.r. 7 giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali*), un componente aggiuntivo al fine di raggiungere i tre componenti necessari per la costituzione della Commissione elettorale. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, o se i solleciti inviati dall'Amministrazione alle organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero seguito, il **22 marzo 2025** (*n.d.r. decorsi 7 giorni dal termine di presentazione delle liste*) la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.

§ 9. Compiti della Commissione elettorale

Il regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU di cui alla Sezione II dell'ACNQ 12 aprile 2022 non è esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. È, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate,

colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi **sulla base dei principi di correttezza e di buona fede**, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito, si fornisce una sintesi delle clausole contrattuali e dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni in ordine agli adempimenti della Commissione elettorale, la quale:

- 1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione. La Commissione elettorale **non può** modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite con il Protocollo del 20 novembre 2024, ma può fissare la durata giornaliera di apertura della sezione che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifici che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, la sezione dovrà rimanere chiusa sino alla data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;
- 2) acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori (*titolari di elettorato attivo*) e dei lavoratori candidabili (*titolari di elettorato passivo*) e tutta la documentazione pervenuta all'Amministrazione sino alla prima formale costituzione della Commissione elettorale;
- 3) riceve le ulteriori liste elettorali;
- 4) verifica le liste e le candidature presentate e ne decide l'ammissibilità. A tal fine si rinvia ad un'attenta lettura di quanto riportato ai paragrafi § 4 e § 5;
- 5) esamina, entro due giorni lavorativi dal ricevimento, i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, **esclusivamente** alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui difetti meramente i formali ammesse alla regolarizzazione, non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'A.Ra.N., intervenire e assumere orientamenti in proposito.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste rientranti tra quelli ammessi alla regolarizzazione, la Commissione assegna, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce, per come riportato negli elenchi pubblicati sul sito dell'A.Ra.N.;

- 6) conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno;

- 7) porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali ed i relativi candidati mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni (ovvero **entro il 3 aprile 2025**);
- 8) definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (*vale a dire la/le sezioni*) e procede all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (*es. sedi staccate*) e il numero dei votanti lo richiedano, infatti, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto garantendo l'integrità dell'urna con le modalità indicate al successivo punto 14. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere.

I luoghi delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'Amministrazione **almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni**;

- 9) predispone il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali, nonché le indicazioni dell'art. 25 dell'ACNQ 12 aprile 2022;
- 10) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- 11) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
- 12) nomina il presidente di sezione nell'ambito dei componenti della commissione stessa. Nel caso di pluralità di sezioni la commissione elettorale può nominare il presidente della sezione anche scegliendo tra il personale titolare – nella singola sezione - dell'elettorato attivo;
- 13) nomina gli scrutatori tra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati. Nel nominare gli scrutatori tiene conto delle eventuali designazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 dell'ACNQ 12 aprile 2022. Laddove le designazioni degli scrutatori pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero di designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina d'ufficio gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione, che non sia candidato;
- 14) fermo restando che all'interno del seggio elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, dei componenti della commissione elettorale e dei votanti, adotta ogni misura atta a garantire la regolarità delle votazioni e l'integrità dell'urna e delle schede elettorali, quali a titolo esemplificativo:
 - attestare formalmente nel verbale al termine di ogni giornata di votazione il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto;
 - al termine di ogni giornata di votazione sigillare le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo e inserire le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;

- garantire in collaborazione con l'Amministrazione l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione.
- 15) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale (inteso come somma di tutte le eventuali sezioni di cui si compone). Nel caso in cui nel collegio elettorale il citato quoziente non sia stato raggiunto, non si deve procedere allo scrutinio;
 - 16) raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni (se previste) e fa il riepilogo finale dei risultati;
 - 17) compila i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti (Cfr. sub § 15).

§ 10. Compiti delle Amministrazioni

L'Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa **non deve entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.**

L'Amministrazione, sin dal **28 gennaio 2025**, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve mettere a disposizione alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali dei dipendenti aventi diritto al voto (*cfr. paragrafo § 7 elettorato attivo*) e dei lavoratori candidabili (*cfr. paragrafo § 5 elettorato passivo*), distinti per genere. I medesimi elenchi dovranno essere consegnati anche alla Commissione elettorale.

A richiesta delle OO.SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti per le eventuali sezioni elettorali istituite dalla Commissione elettorale per agevolare le operazioni di voto.

L'Amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre alla consegna degli elenchi degli elettori e dei lavoratori candidabili, sono:

- la messa a disposizione:
 - del locale per la Commissione elettorale;
 - dei locali per il voto;
 - del materiale cartaceo o strumentale per lo scrutinio (matite, urne, ...);
 - della stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
 - della stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso delle sezioni;

- in accordo con la Commissione elettorale, adottare ogni possibile misura volta a garantire:
 - la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura giornaliera delle sezioni;
 - l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.

L'Amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

Anche i presidenti di sezione e gli scrutatori espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali - comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle votazioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato anche per loro a tutti gli effetti al servizio prestato.

L'Amministrazione deve trasmettere all'A.Ra.N. il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione elettorale **tempestivamente e comunque nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025**, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al paragrafo § 21 della presente nota.

§ 11. Modalità di esercizio del voto

Il voto si esprime utilizzando la scheda elettorale predisposta dalla Commissione elettorale, comprendente al suo interno tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

La scheda deve essere firmata da almeno tre componenti della sezione. La preparazione delle schede e la conservazione delle stesse deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

L'elettore può votare per la sola lista e/o esprimere una preferenza per un candidato.

Si rammenta che:

- nei collegi elettorali fino a 200 dipendenti la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati e si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista;
- nei collegi elettorali con oltre 200 dipendenti le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione ed è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.

L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

§ 12. Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per determinare se sia stato raggiunto il quoziente necessario per la validità delle elezioni, occorre prendere in considerazione il numero dei votanti rapportandolo al numero degli aventi diritto al voto nell'intero collegio elettorale.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (*elettorato attivo*).

Esempio:

- nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quoziente è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$;
- nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti, il quoziente è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nella sezione (o nelle varie sezioni nel caso in cui vi siano più sezioni) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto **non si deve** procedere alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni devono essere ripetute entro 30 giorni. **In tali casi non è ammessa la presentazione di nuove liste.**

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, **l'intera procedura** deve essere riattivata *ex novo* e conclusa nei successivi 90 giorni.

§ 13. Verbale elettorale della singola sezione

Nella **sola ipotesi in cui il collegio elettorale è articolato in più sezioni**, dopo che la commissione autorizza l'apertura delle urne in quanto il quoziente per la validità delle elezioni è stato raggiunto, la singola sezione all'esito dello scrutinio dovrà compilare il verbale di sezione.

Il verbale di sezione deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 4 all'ACNQ 12 aprile 2022. Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali diversi da quello allegato all'ACNQ del 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati.

Per facilitare la compilazione del verbale di sezione si formulano le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:

- una parte iniziale che riporta i dati identificativi della sezione e dell'Amministrazione/collegio nonché la data delle elezioni;
- una parte dedicata all'acquisizione dei dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (*elettori*) ed ai votanti (*elettori che hanno espresso il voto*), alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate;
- a seguire vanno indicati, in corrispondenza delle colonne "*Nome lista*" numerate progressivamente da 1 a 6, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale e i voti ottenuti da ciascuna di esse. Laddove siano presenti più di 6 liste, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale di sezione;
- in fondo al verbale va apposta la firma del presidente della sezione e degli scrutatori.

Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:

- che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (*pari alle schede valide + bianche + nulle*);
- che totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (*escluse le schede bianche e nulle*).

§ 14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU

Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'ACNQ 12 aprile 2022 e dagli accordi integrativi di comparto, laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU.

La regola generale è contenuta all'art. 4 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in base alla quale la RSU deve essere così composta:

- a) nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
- b) nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- c) nelle Amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le Amministrazioni con 3.000 dipendenti (*pari a 33*) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Nel comparto **Istruzione e Ricerca**, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento allo schema sovrastante.

Diversamente, nei comparti **Funzioni Locali, Sanità e Funzioni Centrali** per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto. In particolare, come chiarito all'art. 4 del Protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024:

- Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – **Comparto Funzioni Centrali** del 16 novembre 2023.

- Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – **Comparto Funzioni Locali** del 6 maggio 2024;
- Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – **Comparto Sanità** del 26 settembre 2024;

§ 15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi

Il numero dei seggi attribuibili è pari al numero dei componenti della RSU eleggibili nel collegio elettorale (cfr. § 14).

Tenuto conto che l'art. 3, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022 recita: "*alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti*", il successivo art. 32, al comma 1 ha precisato che "*il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti*". In particolare, ad ogni scheda corrisponde un unico voto di lista, indipendentemente dal numero di preferenze che potevano essere espresse (cfr. § 10).

Di seguito si riporta l'ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- A. calcolo del quorum;
- B. ripartizione dei seggi alle liste;
- C. attribuzione dei seggi ai candidati.

In dettaglio:

A. Calcolo del quorum

- 1) Il quorum si calcola dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi attribuibili

Esempio:

Collegio elettorale con n. 125 lavoratori aventi diritto al voto e 3 seggi da attribuire. Si recano a votare n. 120 elettori (votanti), con voti validi 118, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla:

Calcolo del quorum:

voti validi (n. 118) diviso numero dei seggi da ripartire (n. 3) = $118 : 3 = 39,333$
 Il QUORUM è pari a 39,333

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato, se del caso, con i suoi decimali.

B. Ripartizione dei seggi alle liste

I seggi saranno attribuiti alle singole liste secondo il criterio proporzionale.

In particolare:

- a) si divide il numero dei voti ottenuti da ogni singola lista per il quorum calcolato come sopra;
- b) si assegna ad ogni lista un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dalla divisione di cui alla lettera a);
- c) si assegnano i seggi residui utilizzando la regola dei migliori resti [intendendo per “resto” il decimale dopo la virgola del risultato della divisione di cui al punto a)].

Esempio n. 1: i voti dei 120 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 118 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 5
totale voti validi 118

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,333 = 1,398 ovvero 1 seggio resto 0,398
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,333 = 1,169 ovvero 1 seggio resto 0,169
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,333 = 0,305 ovvero 0 seggi resto 0,305
lista n. 4 voti validi 5 diviso quorum 39,333 = 0,127 ovvero 0 seggi resto 0,127
totale voti validi 118

In questo caso sono stati ripartiti con il quoziente intero 2 seggi su 3.

Il terzo seggio è assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

I tre seggi sono così ripartiti:

lista 1 2 seggi
lista 2 1 seggio
lista 3 0 seggi
lista 4 0 seggi

In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti (*da non confondere con le preferenze*).

In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine è necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei seggi ai candidati aventi titolo per verificare la distribuzione fra i generi.

A parità di genere, al componente anagraficamente più giovane.

C. Attribuzione dei seggi ai candidati

Solo **dopo** avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste cui sono stati assegnati i seggi, al fine di individuare gli eletti.

Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza, vale l'ordine all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (*es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi*) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti delle RSU (*art. 9, comma 5, ACNQ 12 aprile 2022*), **fermo restando l'invio del verbale delle elezioni all'A.Ra.N.**, le elezioni dovranno essere ripetute, attivando ex novo l'intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

§ 16. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Dopo aver accertato il raggiungimento del quoziente per la validità delle elezioni ed effettuato lo scrutinio, la Commissione procede a compilare il verbale finale che deve riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

Il verbale finale deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 3 all'ACNQ 12 aprile 2022. Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte della Commissione elettorale perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'ACNQ 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati.

Per facilitare la compilazione del verbale finale si formulano le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:

- una sezione iniziale che riporta i dati identificativi dell'Amministrazione o del collegio, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;
- una "Parte prima" nella quale vanno riportati i dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto), alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate, nonché la percentuale di validità delle elezioni ed il numero di seggi da ripartire (*confronta § 14*). In particolare:
 - o se il collegio elettorale è composto di un'unica sezione occorre compilare solo le colonne "*Totale*" e "*Totale generale*" e "*% validità delle elezioni*", contrassegnate con un asterisco;
 - o se, invece, il collegio elettorale è composto da più sezioni, la Commissione elettorale deve compilare il verbale finale riportando i risultati dei diversi modelli 4 nelle colonne "*Sezione*" (*una per ciascuna sezione*), indicando la somma dei dati relativi alle singole sezioni nelle colonne "*Totale*" e "*Totale generale*", e calcolando la "*% validità delle elezioni*". Laddove siano presenti più di 4 sezioni, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale finale;
- nella "Parte seconda" vanno indicati, in corrispondenza delle colonne "*Nome lista*" numerate progressivamente da 1 a 6, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale, i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista (*sommando i risultati*

riportati nei diversi modelli 4 ove presenti più sezioni), nonché i seggi eventualmente attribuiti a ciascuna di esse. Laddove siano presenti più di 6 liste, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale finale;

- in fondo al verbale va apposta la firma del presidente e dei membri della commissione elettorale.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:

- che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (*pari alle schede valide + bianche + nulle*);
- che totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (*escluse le schede bianche e nulle*).

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra **sigilla in un unico plico** tutto il materiale, anche quello trasmesso dalle eventuali sezioni distaccate, **esclusi i verbali**.

La Commissione elettorale **comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste** attraverso l'affissione del verbale finale come sopra compilato **dal 17 fino al 24 aprile 2025** in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'Amministrazione.

Dovrà essere **cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare che il nome riportato nel verbale finale corrisponda esattamente alla denominazione della propria lista** e in caso contrario inoltrare ricorso alla Commissione elettorale nei termini previsti.

Decorsi i giorni dedicati all'affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata, la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale delle operazioni elettorali e il verbale finale diviene definitivo. Una copia del verbale stesso viene trasmesso dalla Commissione elettorale all'Amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N..

Se, invece, nei giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro due giorni lavorativi, inserendo l'esito nel verbale delle operazioni elettorali e, se necessario, modificando il verbale finale che diviene definitivo. Copia del verbale finale definitivo, del verbale delle operazioni elettorali e, in caso di più sezioni, copia dei verbali di sezione, sono notificati - entro due giorni lavorativi dall'esame di tutti i ricorsi pervenuti durante il periodo di affissione - dalla Commissione elettorale a tutti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali presentatori di lista (*cf. § 6*) nel collegio elettorale, nonché all'Amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N..

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni lavorativi dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

§ 17. Documentazione da consegnare all'Amministrazione

All'Amministrazione devono essere consegnati tutti i verbali - in originale o copia conforme - nonché una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e

da tutti i componenti della Commissione elettorale. Tutti i verbali devono essere conservati anche dalla RSU.

La Commissione elettorale, dopo la convalida della RSU, consegna all'Amministrazione il plico sigillato di cui al paragrafo § 16 contenente tutto il materiale delle elezioni, che sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'Amministrazione.

§ 18. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, si può ricorrere, entro 10 giorni lavorativi, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022.

Se il ricorso ha ad oggetto l'attribuzione dei seggi, il Comitato dei garanti, costituito a livello provinciale, è composto:

- 1) dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato che lo presiedono e che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'Amministrazione interessata;
- 2) da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste direttamente coinvolte nel ricorso in quanto si contendono uno o più seggi.

Se il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale, il Comitato dei garanti, costituito a livello provinciale, è composto:

- 1) dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato che lo presiedono e che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'Amministrazione interessata;
- 2) da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente;
- 3) dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.

Il Comitato si insedia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso.

Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.

Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'A.Ra.N.. In proposito si precisa che l'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei garanti, né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'ACNQ 12 aprile 2022 o nella presente circolare, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

§ 19. Insediamento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi i giorni dedicati all'affissione dei risultati elettorali in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro due giorni lavorativi gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - **che diviene definitivo** - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con riserva, circostanza che deve risultare anche nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU nelle quali dovrà essere esplicitato l'esistenza di un giudizio pendente.

§ 20. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché istituti italiani di cultura all'estero

L'art. 14 dell'ACNQ del 12 aprile 2022 prevede che *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Fermo restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.”*

La clausola in parola dispone, dunque, che nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, raggruppati sulla base della mappatura effettuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, si terrà un unico procedimento elettorale, seppure articolato in due distinti collegi.

La competizione elettorale si svolgerà fra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali nei due distinti collegi.

In particolare, verrà costituita una sola Commissione elettorale. Inoltre, poiché le elezioni daranno vita ad un'unica RSU, il numero dei componenti della stessa è determinato tenendo conto della somma dei dipendenti aventi diritto al voto in entrambi i collegi. Analogamente, il quoziente necessario per la validità delle elezioni, di cui all'art. 30, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022, dovrà essere verificato con riguardo alla totalità dei lavoratori aventi diritto al voto, indipendentemente dal collegio di appartenenza.

L'esercizio di voto, invece, avverrà in due collegi separati, in ognuno dei quali si procederà alle votazioni ed all'assegnazione di un seggio sulla base dei criteri generali previsti dall'ACNQ 12 aprile 2022. A tal fine il calcolo del quorum di cui al paragrafo § 15 andrà riferito al numero

complessivo dei voti validi della RSU. L'altro o gli altri seggi (*di norma 1, attesa l'esiguità dei dipendenti ricompresi nella singola sede RSU*), andranno, invece, assegnati alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto i maggiori resti.

Nell'ipotesi in cui in uno dei due collegi non vengano presentate liste o non si presenti alcun elettore tutti i seggi verranno assegnati alle liste dell'altro collegio elettorale.

La Commissione elettorale, infine, dovrà redigere un verbale per ciascuno dei collegi più un verbale elettorale finale complessivo, sulla base delle regole di cui al paragrafo § 16. Si ricorda che, in tale ultimo verbale, per ogni organizzazione sindacale deve comparire una sola lista. Pertanto, qualora una organizzazione sindacale abbia presentato due liste (*una per collegio*), nel verbale finale la stessa dovrà apparire una sola volta, avendo cura di indicare la somma dei voti ottenuti nei singoli collegi.

§ 21. Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N.

Come noto, l'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che, ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, occorre tener conto, oltre che del dato associativo, anche del dato elettorale, ovvero dei voti conseguiti dalle diverse associazioni sindacali in occasione del rinnovo delle RSU. A tal fine assume carattere di particolare importanza la piena collaborazione delle Amministrazioni con particolare riguardo alla tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali che dovrà essere effettuata tenendo **scrupolosamente** conto delle seguenti indicazioni:

- a) la Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i giorni di affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione, il verbale finale definitivo, in originale o copia conforme, all'Amministrazione per la sua trasmissione all'A.Ra.N. (*cf. § 17*);
- b) l'invio all'A.Ra.N. deve avvenire **esclusivamente a cura dell'Amministrazione nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025** mediante l'inserimento dei dati contenuti nel verbale finale definito all'interno dell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it; si precisa che l'applicativo verrà reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025;
- c) a tal fine, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU individuata nelle mappature di cui all'art. 2 del Protocollo del 20 novembre 2024 dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile nell' "Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni".
- d) per accedere all'applicativo "VERBALI RSU", il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

L'A.Ra.N. non prenderà in considerazione:

- a. verbali/dati che non pervengano attraverso l'applicativo "VERBALI RSU";

b. verbali/dati inviati dalle Commissioni elettorali, dal Presidente delle stesse, dalle organizzazioni sindacali, ecc..

Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei Verbali RSU, si ricorda che è **opportuno procedere al loro caricamento in presenza della Commissione elettorale**. Infatti:

- 1) nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (*es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate*). In tal caso l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale finale che sostituisce quello errato, l'Amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale finale e completare la procedura di trasmissione;
- 2) prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale; il verbale elettorale generato dalla procedura deve essere una **copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale**;
- 3) il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme a verbali ricevuti ed alla copia della scheda elettorale, per dieci anni;
- 4) copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista;
- 5) verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per i giorni previsti dal calendario elettorale. Inoltre, sarà necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti. **Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso**, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'Amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi;

Nel caso in cui **le elezioni non si siano svolte**, le Amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'A.Ra.N. attraverso l'applicativo "VERBALI RSU". L'informazione è, infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia non solleciti l'invio di verbali mancanti.

§ 22. *Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.*

I dati relativi ai verbali elettorali finali inseriti nell'applicativo "VERBALI RSU", alle scadenze definite dal Comitato Paritetico 2025-2027 di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 costituito presso l'A.Ra.N., vengono messi a disposizione delle organizzazioni sindacali al fine di verificarne la corrispondenza rispetto ai dati in proprio possesso.

A seguito di ciò, o comunque nel momento in cui le organizzazioni sindacali ricevono notizia dei dati contenuti nei verbali finali caricati nell'applicativo dalle Amministrazioni, può accadere che si rinvercano ulteriori errori materiali.

Per la rettifica di tali errori è necessario che la Commissione elettorale rediga un nuovo verbale finale che annulla e sostituisce il precedente. Tale nuovo verbale dovrà essere tempestivamente caricato dall'Amministrazione nell'applicativo VERBALI RSU riaprendo il relativo fascicolo telematico. Non sarà ammissibile la correzione dei dati qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale o qualora non sia accompagnata dal nuovo verbale elettorale finale.

Si ricorda che **le correzioni potranno avvenire entro la scadenza** della rilevazione fissata dal Comitato paritetico 2025-2027.

§ 23. Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti

L'A.Ra.N. ha il compito di fornire alle diverse Amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole Amministrazioni, l'A.Ra.N. risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già definite nella presente circolare o nei chiarimenti pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.

Si rappresenta, inoltre, che l'A.Ra.N. non potrà dare riscontro a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (*che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti*), da singoli dipendenti o dalle Amministrazioni su materie di competenza delle Commissioni elettorali (*liste, candidature ed altre procedure elettorali*), né fornirà pareri telefonici.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da Amministrazioni diverse dall'A.Ra.N., e contrastante con le norme contenute nell'ACNQ del 12 aprile 2022 e con la presente circolare, non dovrà essere presa in considerazione dalle Commissioni elettorali.

§ 24. Documenti correlati

1. Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 20 novembre 2024;
2. ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
3. Accordo Integrativo del Comparto Funzioni Centrali (16 novembre 2023);
4. Accordo Integrativo del Comparto Funzioni Locali (6 maggio 2024);
5. Accordo Integrativo del Comparto Sanità (26 settembre 2024);
6. Fac-simile "Accettazione della Candidatura" (modello 1) - allegato 1 all'ACNQ del 12 aprile 2022;
7. Fac simile "Presentazione della Lista" (modello 2) - allegato 2 all'ACNQ del 12 aprile 2022;

8. Fac simile “*Verbale finale delle elezioni della RSU*” (modello 3) - allegato 3 all’ACNQ del 12 aprile 2022;
9. Fac simile “*Verbale della sezione elettorale*” (modello 4) – allegato 4 all’ACNQ del 12 aprile 2022.

Tenuto conto che la presente circolare ha la finalità di fornire un quadro complessivo degli adempimenti da assolversi nell’ambito delle procedure elettorali, si raccomanda alle Commissioni elettorali una attenta lettura della circolare stessa ritenendo che possa costituire un utile strumento per consentire di svolgere correttamente il proprio compito.

Nel richiamare l’attenzione sull’importanza del corretto svolgimento del procedimento elettorale, inoltre, si invitano le Amministrazioni a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad agevolare e garantire la sicurezza dell’intero procedimento elettorale, assicurando alle Commissioni elettorali il necessario supporto strumentale.

Considerato che le elezioni RSU assumono una valenza istituzionale, atteso che la corretta acquisizione del dato elettorale è necessaria per la definizione del sistema della rappresentatività sindacale, si raccomanda particolare attenzione nella trasmissione dei dati contenuti nel verbale finale (Cfr. § 21).

Nel ribadire, infine, che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione degli enti in indirizzo.

F.to Il Presidente
Cons. Antonio Naddeo
(f.to digitalmente)

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

In data 20 novembre 2024, alle ore 15:00, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente *Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali*:

Per l'A.Ra.N.:

il *Presidente* Cons. Antonio Naddeo firmato

Per le Confederazioni sindacali:

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

CGS firmato

CISAL firmato

CONFSAL firmato

CSE firmato

USB firmato

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 16 dell' *“Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale”* del 12 aprile 2022 (di seguito indicato come ACNQ del 12 aprile 2022), sono indette, su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione del 22 febbraio 2024, nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 e si terranno nei giorni **14-15-16 aprile 2025**.

Art. 2

Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno **10 gennaio 2025**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'A.Ra.N. e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **15 gennaio 2025**. La trasmissione all'A.Ra.N. dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato *excel* all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it.

2. Le amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità, nonché le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le Università, **non** devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno atto che entro il giorno **15 gennaio 2025**:

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;

- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971;
- il MUR fornirà l'elenco delle Accademie, Conservatori di musica e ISIA.

Art. 3

Calendario e tempistica delle procedure elettorali

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

27 gennaio 2025 Lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
28 gennaio 2025 Martedì	<ul style="list-style-type: none"> - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco general alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
6 febbraio 2025 Giovedì	termine iniziale per la costituzione della Commissione elettorale
14 marzo 2025 Venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
17 marzo 2025 Lunedì	termine finale per la costituzione della Commissione elettorale
3 aprile 2025 Giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
14-15-16 aprile 2025 Lunedì Martedì Mercoledì	votazioni
dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025	scrutinio
17 – 24 aprile 2025 da Giovedì a Giovedì	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile - 6 maggio 2025 da Lunedì a Martedì	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Art. 4
Adempimenti di cui all'art 17 dell'ACNQ e relative tempistiche

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022, possono presentare le liste elettorali:
 - a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022;
 - b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022;
 - c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022.

2. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lett. a) devono:
 - a) dichiarare formalmente, **entro l'11 marzo 2025**, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*);
 - b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., **entro l'11 marzo 2025**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*).

3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lett. b) e c) devono:
 - a) formalmente aderire all'ACNQ del 12 aprile 2022 entro il termine ultimo dell'**11 marzo 2025** (*art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*). Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione;
 - b) dichiarare formalmente, **entro l'11 marzo 2025**, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*);
 - c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., **entro l'11 marzo 2025**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi

all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, dell’ACNQ del 12 aprile 2022*).

4. A seguito di positiva verifica della documentazione trasmessa, l’A.Ra.N. provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco delle organizzazioni sindacali inserite nella procedura di rilevazione on line dei verbali elettorali. Tale pubblicazione dà atto dell’effettuazione di tutti gli adempimenti necessari per poter presentare liste elettorali.

5. Ai sensi dell’art. 17, comma 7, dell’ACNQ del 12 aprile 2022 nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l’A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all’ammissione della lista stessa.

Art. 5

Accordi integrativi di comparto

1. In applicazione dell’art. 2 del citato ACNQ del 12 aprile 2022 sono stati sottoscritti i gli accordi integrativi di comparto di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare, gli stessi si applicano a partire dalla presente tornata elettorale ai seguenti comparti di contrattazione:

- comparto Funzioni Centrali: *accordo integrativo del 16 novembre 2023*;
- comparto Funzioni Locali: *accordo integrativo del 6 maggio 2024*;
- comparto Sanità: *accordo integrativo del 26 settembre 2024*.

Art. 6

Norma finale

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, le parti concordano che l’A.Ra.N provvederà a diramare alle amministrazioni interessate una circolare redatta sulle base delle disposizioni contenute nell’ACNQ del 12 aprile 2022 e di quanto disposto con il presente Protocollo di intesa.

**ACCORDO D'INTEGRAZIONE DELL'ACNQ DEL 12 APRILE 2022
IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE -
COMPARTO SANITA'**

In data 26 settembre 2024, alle ore 10.30, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative nel comparto Sanità nel triennio 2022-2024.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato *Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Sanità.*

Per l'A.Ra.N.: *il Presidente* - Cons. Antonio Naddeo FIRMATO.....

Per le Organizzazioni Sindacali

Per le Confederazioni Sindacali

CISL FPFIRMATO.....

CISLFIRMATO.....

FP CGILFIRMATO.....

CGILFIRMATO.....

UIL FPLFIRMATO.....

UILFIRMATO.....

FIALSFIRMATO.....

CONFSALFIRMATO.....

NURSINDFIRMATO.....

CGSFIRMATO.....

NURSING UP ...FIRMATO.....

CSEFIRMATO.....

ACCORDO D'INTEGRAZIONE DELL'ACNQ DEL 12 APRILE 2022 IN
MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO ELETTORALE
- COMPARTO SANITA'

PREMESSA

Premesso che in data 12 aprile 2022, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 42 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato sottoscritto il nuovo Accordo Collettivo Nazionale Quadro per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

Considerato che l'art. 2 (*Ambito ed iniziativa per la costituzione*) del predetto Accordo quadro prevede, al comma 2, la possibilità, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, di apportare all'Accordo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 3 mediante appositi accordi di comparto;

Il presente Accordo da attuazione alla previsione del citato art. 2.

Art. 1 Numero dei componenti

1. È prevista un'unica RSU per ogni azienda o ente.
2. Il numero dei componenti delle RSU è pari a:
 - 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
 - 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
 - 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
 - 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
 - 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
3. Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300.
4. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Art. 2
Clausola di salvaguardia

1. Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

Art. 3
Disapplicazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, cessa di produrre effetti l'Accordo Integrativo al CCNQ 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e definizione del regolamento elettorale - comparto sanità sottoscritto il 16 ottobre 1998.

**ACCORDO D'INTEGRAZIONE DELL'ACNQ DEL 12 APRILE 2022
IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE -
COMPARTO FUNZIONI LOCALI**

In data 6 maggio 2024 alle ore 11:00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative nel comparto Funzioni Locali nel triennio 2022 - 2024.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato *Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali.*

Per l'A.Ra.N.: *il Presidente* - Cons. Antonio NaddeoFIRMATO.....

Per le Organizzazioni Sindacali

FP CGILFIRMATO.....

CISL FPFIRMATO.....

UIL FPLFIRMATO.....

CSA RAL ...FIRMATO.....

Per le Confederazioni Sindacali

CGIL ...FIRMATO.....

CISL ...FIRMATO.....

UILFIRMATO.....

CISAL ...FIRMATO.....

ACCORDO D'INTEGRAZIONE DELL'ACNQ DEL 12 APRILE 2022 IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE - COMPARTO FUNZIONI LOCALI

PREMESSA

Premesso che in data 12 aprile 2022, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 42 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato sottoscritto il nuovo Accordo Collettivo Nazionale Quadro per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

Considerato che l'art. 2 (*Ambito ed iniziativa per la costituzione*) del predetto Accordo quadro prevede, al comma 3, la possibilità, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, di apportare all'Accordo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 3 mediante appositi accordi di comparto;

Il presente Accordo da attuazione alla previsione del citato art. 2.

Art. 1 Numero dei Componenti

1. Il numero dei componenti delle RSU è pari a:
 - 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
 - 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
 - 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
 - 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
 - 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
2. Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300.
3. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Art. 2
Clausola di salvaguardia

1. Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

Art. 3
Disapplicazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, cessa di produrre effetti l'Accordo Integrativo al CCNQ 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e definizione del regolamento elettorale - comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente sottoscritto il 22 ottobre 1998.

LOGO UFFICIALE FIALS RSU 2025

RSU 2025
FIALS
Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità





Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità

Sede Operativa



Brindisi



Tel. +39.0831.568356



www.fials.it



fials@fials.it



[@FIALS_nazionale](https://twitter.com/FIALS_nazionale)



[@fials](https://www.facebook.com/fials)



[@fials_nazionale](https://www.instagram.com/fials_nazionale)



[youtube.com/FIALSChannel](https://www.youtube.com/FIALSChannel)

Sede Legale



Roma



Tel. +39.06.35341726